

N. 2873

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011 Agevolazioni fiscali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, prendendo spunto dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 giugno 2011 (Doc. XVII, n. 11), propone degli interventi in campo fiscale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Il documento mette in evidenza come il movimento sportivo dilettantistico italiano abbia una forte incidenza ed un sensibile impatto sul tessuto socio-economico del Paese. A dare una idea della dimensione di tale impatto sono le oltre 95.000 società e associazioni sportive affiliate in vario modo al CONI per le quali sono tesserati più di 30 milioni di soggetti che praticano attività sportiva. Come a dire che circa la metà dei cittadini di ogni età del nostro Paese pratica una qualche attività sportiva. Un movimento che genera un indotto industriale e commerciale consistente (impianti sportivi, attrezzature sportive, abbigliamento sportivo, giornali e periodici sportivi, eccetera) ed intorno al quale si muove un esercito di soggetti non sempre volontari (direttori di gara, cronometristi, medici, fisioterapisti, inservienti, eccetera) con un'incidenza di circa 3 punti di PIL.

Secondo il Rapporto Sport & Società, ampiamente citato nel documento dell'indagine parlamentare, è difficile «repertoriare le dimensioni sociali, economiche, valoriali, territoriali a cui dà vita il fenomeno sportivo nel suo complesso. Pensare ad una sfera della nostra quotidianità non toccata dallo sport è quasi impossibile. Come altrettanto impossibile è pensare ad un luogo, ad un comune – seppur sperduto – che non abbia vissuto un fatto, un evento sportivo».

A sostegno di questa affermazione il Rapporto elenca alcuni dati che confermano quanto lo sport sia importante per diversi settori produttivi italiani che generano miliardi di fatturato. Un dato in particolare colpisce: l'esistenza di uno spazio sportivo di base ogni 379 abitanti. Questo vuol dire che la capillarità della rete sportiva è di gran lunga la più estesa di ogni altra presente in Italia e che la pratica dello sport rappresenta un indiscutibile volano pedagogico ed educativo, in particolare per i giovani, per i valori che è in grado di trasmettere (spirito di squadra, disciplina, rispetto delle regole, eccetera). Considerato che il 65 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni pratica in modo organizzato una disciplina sportiva, lo sport entra a pieno titolo, insieme alla scuola e alla famiglia, nel processo formativo delle giovani generazioni.

Sotto un altro profilo, non certo secondario, quello della salute e della prevenzione, il documento dell'indagine conoscitiva riporta le parole del senatore Veronesi, assolutamente condivisibili, cioè che «lo sport è necessario per la crescita fisica e psicologica della persona; è la base fondamentale ed il primo tassello per la creazione di una personalità agonistica e giovanile». Un aspetto da non sottovalutare considerato lo stile di vita moderno che favorisce i consumi alimentari propri di una società opulenta con ricadute negative sulla salute dei consumatori, ma anche sulla spesa sanitaria. A tale riguardo va sottolineato come l'obbligo della visita medica sportiva per alcuni milioni di ragazzi, richiesta per quasi tutte le discipline sportive, rappresenta l'unico momento in cui sia possibile una seria analisi epidemiologica quanto meno della popolazione giovanile.

Se il movimento sportivo dilettantistico è tutto questo lo si deve soprattutto al volonta-

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riato, cioè a quello spirito di solidarietà, passione e partecipazione che anima centinaia di migliaia di persone che prestano la loro opera gratuitamente al servizio dello sport. Tuttavia la complessa macchina organizzativa del settore sportivo richiede per ogni disciplina – anche a livelli dilettantistici – l'intervento di gente esperta, professionalmente competente la cui formazione rappresenta una necessità, ma anche un costo insostenibile per le piccole e medie società e associazioni dilettantistiche senza fine di lucro.

Il presente disegno di legge si fa interprete di queste esigenze proponendo interventi in materia fiscale finalizzati ad un adeguamento dei valori monetari già previsti da leggi vigenti ed un più ampio spettro di esenzioni fiscali.

In particolare il comma 1 eleva a 350.000 euro la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche per accedere alla forfettizzazione dell'IVA e dell'IRES di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tale innalzamento è proposto stante agli intervenuti mutamenti nei valori monetari nel corso dei sei anni ormai trascorsi dall'ultima modifica alla norma.

Il comma 2 estende alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche il regime di esenzione dall'imposta di bollo previsto, ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, per le ONLUS in relazione agli atti, documenti, istanze, contratti, eccetera.

Il comma 3, lettera *a*), eleva da 1.500 euro a 3.500 euro l'importo complessivo su cui le persone fisiche possono detrarre dalla propria IRPEF il 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Tale elevazione è proposta per adeguare il valore agli intervenuti mutamenti monetari verificatisi dal 2003 ad oggi.

Il comma 3, lettera *b*), intende adeguare alle intervenute variazioni dei valori monetari l'importo relativo all'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre a formare il reddito del percipiente ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo. Si propone l'elevazione da 7.500 euro a 10.000 euro.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «è elevato a 250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a 350.000 euro».
- 2. All'articolo 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: «(ONLUS)» sono inserite le seguenti: «, dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro».
- 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 15, comma 1, lettera i-*ter*), le parole: «non superiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 3.500 euro»;
- *b)* all'articolo 69, comma 2, le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».